



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

*Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie*

Le tecniche di revisione aziendale  
applicate alle indagini di bancarotta:  
considerazioni relative alle piccole imprese

M. Principi

Quaderno di Dipartimento n. 59

Febbraio 2010

**Le tecniche di revisione aziendale  
applicate alle indagini di bancarotta:  
considerazioni relative alle piccole imprese**

*M. Principi*

**Abstract**

Nell'ambito dei procedimenti penali fallimentari e' frequente che il pubblico ministero o il giudice ricorrano all'ausilio di un esperto al fine di meglio comprendere le dinamiche gestionali e societarie che si sono avvicinate negli anni precedenti al fallimento per verificare che esse non nascondano atti illeciti. Il procedimento di ricostruzione operato dall'esperto ricorda, per molti aspetti, la ricostruzione operata dal revisore nella fase di controllo del bilancio. Ci si chiede quindi se le procedure proprie della revisione possano essere utilmente impiegate anche nell'ambito penale fallimentare. In particolare l'attenzione sarà incentrata sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216, I comma, numero 1, Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267).

*Matteo Principi*, Università degli Studi di Macerata.  
E-mail: [matteo.principi@unimc.it](mailto:matteo.principi@unimc.it).

## 1. Introduzione

I procedimenti penali spesso investono questioni tecniche, più o meno complesse, di fronte alle quali il giudice difficilmente riesce ad esprimere un giudizio. Occorre allora che egli si faccia “consigliare” da un esperto in materia che, in virtù delle sue specifiche competenze, riesca a comprendere le più recondite dinamiche della controversia. Gli esperti in questione vengono nominati prevalentemente sulla base della loro iscrizione ad un apposito albo, diviso in molte sezioni, ciascuna per ogni specifica materia.

Tra i requisiti necessari per poter essere chiamati alla veste di consulente vi è, oltre ad una condotta morale specchiata, il possesso di speciali competenze nel proprio campo il che si traduce generalmente, nel caso delle consulenze aventi ad oggetto la materia penale fallimentare, nell'appartenenza all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'ordine dei revisori contabili<sup>1</sup>.

Si pone la questione, a nostro avviso, di quali debbano essere le specifiche competenze che il consulente del giudice deve possedere per poter adempiere al proprio compito.

In particolare ci si chiede se le sue specificità siano soltanto teoriche oppure se l'affinità tra il poter essere un esperto in materia contabile e di revisione dei conti ed il poter essere un consulente in materia penale fallimentare possa trovare sbocco nell'uso della stessa professionalità a livello pratico.

È proprio il carattere investigativo sul passato dell'azienda oggetto del procedimento che ricorda il processo di ricostruzione e verifica che il revisore deve compiere ogni volta che si appresta ad esprimere il proprio parere professionale sull'attendibilità di un bilancio.

Si tenterà quindi di comprendere se, ed in quale misura, le tecniche ampiamente studiate dalla dottrina aziendalistica in tema di revisione contabile e più in generale di revisione aziendale possano essere fruttuosamente utilizzate anche per l'assolvimento del compito di consulente del giudice in materia penale fallimentare, settore nel quale, invece, mancano punti di riferimento tecnici.

Tale tentativo sarà portato avanti attraverso un continuo parallelismo tra gli standards di revisione e le situazioni e le peculiarità proprie dei procedimenti fallimentari.

Vista la complessità dei reati fallimentari e le diverse modalità con cui essi possono essere realizzati, si prenderà in esame quello che è forse il più emblematico tra essi, regolato dall'art. 216, 1° comma, numero 1) del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

---

<sup>1</sup> In effetti non esiste un obbligo di appartenenza ad un albo ma la maggior parte degli esperti vi appartiene.

Lo studio sarà inoltre affiancato da esempi tratti dalla realtà, nei quali, per ovvie ragioni di riservatezza, sono stati opportunamente modificati i nomi ed i dati.

Le norme attualmente in vigore definiscono e distinguono nell'ambito dei procedimenti penali il perito nominato ai sensi dell'art. 221 c.p.p., che ha la funzione di consulente del giudice, i consulenti tecnici di parte, nominati ai sensi dell'art. 225 c.p.p. ed il consulente tecnico del pubblico ministero, nominato ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p.

Inoltre, con il nuovo codice si è avuta l'introduzione, peraltro poco utilizzata, di una nuova figura di "consulenza tecnica fuori dai casi di perizia" ai sensi dell'art. 233 c.p.p.

Nel presente scritto si discuterà principalmente del terzo caso, il consulente tecnico del pubblico ministero. Esso, in effetti, non si discosta molto dal perito del giudice dal punto di vista tecnico; nonostante il diverso nome le due figure sostanzialmente di equivalgono pur essendo rivolte ad un organo giudiziario diverso e nel prosieguo si useranno i termini consulente tecnico, (C.T.), e perito come sinonimi.

Il motivo della scelta risiede nel fatto che il consulente del pubblico ministero si trova nelle condizioni di dover partire dal nulla e quindi le sue procedure incontrano difficoltà maggiori per il solo fatto di essere il primo ad indagare su una certa questione<sup>2</sup>.

La perizia del consulente del pubblico ministero può essere considerata come l'espressione di un giudizio professionale su fatti accaduti.

È dunque necessario, innanzitutto, che l'esistenza dei fatti sia provata come certa e successivamente che ad essi venga fatto corrispondere il giudizio dell'esperto<sup>3</sup>.

A tal riguardo è bene precisare che l'accertamento effettuato dal consulente del pubblico ministero non riguarda la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi<sup>4</sup>; dunque il consulente tecnico nominato dal P.M. ai sensi dell'art. 359 c.p.p. dev'essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un'attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno

---

<sup>2</sup> In realtà, come verrà argomentato in seguito, anche il C.T. si avvale in parte del lavoro svolto in precedenza da altri individui; ci si riferisce al curatore fallimentare, nella sua relazione ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare, ed al pubblico ministero, che da tale relazione si forma una prima impressione sugli aspetti che sarebbero meritevoli di un approfondimento. Da tale prima impressione scaturisce infatti la formulazione del quesito rivolto al perito.

<sup>3</sup> A volte i fatti implicano per loro natura un'interpretazione economico-aziendale da parte dell'esperto, la quale ha almeno in parte carattere soggettivo: ci si riferisce alle operazioni manifestamente impreudenti o azzardate che hanno aggravato il dissesto, oppure che hanno integrato la bancarotta (ed esempio la dissipazione del patrimonio).

<sup>4</sup> Cass. Sez. I, 14 marzo 1990, n. 301.

elevato, di capacità tecnica ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività<sup>5</sup>.

A questo proposito sembra da condividere l'impostazione secondo cui l'opera del consulente non sia un'opera "di parte" (neppure nel caso in cui sia stata predisposta dal P.M.), cioè un'opera che già a priori venga impostata al fine di farne scaturire conclusioni predeterminate: lo scopo che il C.T. deve perseguire non può consistere nella semplice elaborazione di un articolato che avvalori un'impostazione accusatoria già esistente e basata su elementi non tecnici; egli dovrà raccogliere e valorizzare tutti gli elementi di prova inerenti ai fatti oggetto d'indagine anche qualora concorrano a sminuire o negare la rilevanza penale di tali fatti: *"anche un'indagine che dimostri l'infondatezza della notizia di reato e si concluda con una richiesta di archiviazione può dirsi valida, e quell'epilogo costituisce certamente un risultato positivo"*<sup>6</sup>.

In ogni caso, sia che l'attività del perito abbia ad oggetto la ricostruzione di fatti sia che si riferisca alla loro valutazione, è necessario che egli tenga sempre a mente la distinzione tra la propria opera e quella del giudice. Anche se in alcuni casi la distinzione tra le due attività può assumere caratteri meno netti, il perito dovrà sempre astenersi da considerazioni proprie della fase sintetica del giudizio, entrando nel merito della decisione del giudice, o dal formulare considerazioni sulla fondatezza della domanda o sull'opportunità del procedimento.

In ambito legislativo non sono stati forniti criteri tesi a escludere o a imporre al C.T. procedure, metodi o strumenti; tuttavia, la tecnica di indagine peritale contabile è fondamentalmente una tecnica di revisione, in quanto orientata al controllo dell'applicazione di principi e metodi propri della rilevazione<sup>7</sup>.

Si finisce quindi per considerare la perizia contabile per l'accertamento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale come una particolare applicazione della revisione contabile che ha come obiettivo primario l'accertamento della sussistenza di un fatto, evento o comportamento riconducibile al disposto della legge fallimentare.

## **2. Acquisizione ed analisi dei documenti e libri sociali**

La prima operazione che il perito una volta nominato deve compiere è l'acquisizione dei documenti relativi all'impresa oggetto di perizia.

---

<sup>5</sup> Cass. Sez. II, 27 novembre 1992, n. 4523.

<sup>6</sup> Blumetti G., Maiga M.M., Novelli F., *Manuale del consulente tecnico e del perito*, Ipsosa editore, Milano, 2001.

<sup>7</sup> Sul punto si veda Antonelli V., D'Alessio R., *Guida operativa alla perizia contabile nel falso in bilancio*, Il Sole 24 Ore editore, Milano, 2003.

Generalmente la documentazione viene prelevata dal curatore fallimentare e consiste nell'insieme dei libri obbligatori, ai fini civilistici e fiscali, e nei documenti ad essi relativi (fatture, raccoglitori, ecc., ma anche contratti, preliminari, documenti extracontabili, ecc.), oltre naturalmente alla relazione del curatore stesso ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare.

Non di rado si rende necessaria l'ulteriore ricerca di documenti non acquisiti dal curatore, in quanto non immediatamente disponibili, direttamente presso l'imprenditore fallito<sup>8</sup>.

Una volta raccolta tutta la documentazione il primo passo da compiere è lo studio dei libri sociali.

Tale studio ha un'importanza fondamentale per dare al perito una prima idea sul tipo di organizzazione che l'azienda si è data: esistenza o meno di un collegio sindacale, di un comitato esecutivo, ....

Ovviamente in questa, come in tutte le altre fasi del lavoro peritale, il C.T. non può trascurare il rischio che la documentazione, ivi compresi i libri sociali, sia stata contraffatta o non sia stata debitamente compilata o aggiornata ma comunque il suo esame permette di avere una prima idea dell'azienda su cui si dovrà investigare.

Inoltre lo studio dei "legal books" ha un'importanza di ordine strettamente pratico in quanto permette di controllare le movimentazioni di patrimonio netto le quali "sono di numero limitato e di natura tale da richiedere l'intervento dei massimi organi esecutivi e/o deliberanti dell'azienda [per cui è possibile procedere all'analisi – NdA] integrale di tutti i movimenti intervenuti"<sup>9</sup>.

Il giudice o il P.M. possono prevedere che l'eventuale documentazione sequestrata sia affidata alla custodia del consulente; in tal caso dovrà essere cura di questo documentare dettagliatamente ogni fase dell'acquisizione in modo da permettere alle altre parti processuali di prenderne visione e nel contempo tutelare sé stesso in ordine alla responsabilità della custodia.

Si tratterà di seguito della documentazione acquisita da terze parti, nel tentativo di perseguire ulteriori approfondimenti; vale tuttavia la pena di spendere alcune considerazioni sul valore che il perito può dare alla documentazione acquisita. In tal senso è di aiuto la dottrina della revisione aziendale la quale attribuisce una validità decrescente agli elementi probativi a seconda che siano ottenuti dal revisore con il proprio lavoro (controlli, ispezioni, elaborazioni, ...), siano ottenute da un soggetto indipendente esterno

---

<sup>8</sup> Il riferimento all'imprenditore può essere considerato nel senso più ampio e quindi anche come sinonimo di società.

<sup>9</sup> Sul punto si veda Maestrelli A., "Legal books review" e revisione del "patrimonio netto", in, *Revisione contabile*, vol. 55, anno 2004, Milano, IFAF editore, pag. 67.

all'azienda (circolarizzazione, pareri, ...) oppure emergano dal sistema contabile dell'azienda<sup>10</sup>.

Tale classificazione può essere considerata valida anche dal perito il quale, a maggior ragione, non può trascurare l'eventualità che l'imprenditore tenti di nascondere i propri atti illeciti con manomissioni ex post.

In relazione ai documenti acquisibili preliminarmente, oltre alla relazione del curatore, assume una certa rilevanza anche l'analisi dei verbali del collegio sindacale e del revisore contabile (o società di revisione), qualora tali organi siano stati nominati.

Come si dirà, il lavoro di tali organi di controllo si ispira all'audit risk model, ossia alle procedure d'indagine suggerite dalla Commissione per la statuizione dei principi di revisione CNDC-CNRPC e dall'IFAC che fanno perno sulle tecniche di campionamento<sup>11</sup> (per l'ovvia considerazione che gli organi di controllo debbono esprimere un giudizio sull'attendibilità sostanziale del bilancio ed inoltre non sono organi di polizia e non hanno i poteri d'indagine di questi).

Sul fronte contabile risulta utilissimo il lavoro del revisore o società di revisione, così come pure del collegio sindacale qualora abbia tale compito<sup>12</sup>, ma si deve ricordare che il controllo contabile è un controllo di tipo documentale, basato su fatti per lo più oggettivi e riscontrabili anche a posteriori (sempre ipotizzando che tutta la documentazione contabile sia stata messa a disposizione del perito)<sup>13</sup>; sulla base di tale considerazione la revisione di tipo contabile non potrà aggiungere molto al lavoro del perito ma dovrà semmai essere verificata ed integrata fino al raggiungimento del livello di certezza assoluto e non solo statistico.

Dal lato, invece, del controllo di tipo legale (in ogni caso sempre demandato al collegio sindacale) i benefici per il perito possono essere molteplici e derivanti dall'obbligo per il controllore di registrare non solo fatti ed operazioni ma anche opinioni, rimostranze, esposti da parte di soci di minoranza che sentano lesi i propri interessi oppure di consiglieri di amministrazione o direttori generali dissenzienti, ma anche rilevare le

---

<sup>10</sup> Bauer R., *Quale campionamento fare in revisione contabile*, in, *Revisione contabile*, vol. 55, anno 2004, Milano, IFAF editore, pag. 33.

<sup>11</sup> Cfr. *infra*.

<sup>12</sup> Si ricordi a tal proposito che il codice civile, salve poche eccezioni, lascia la possibilità all'assemblea di scegliere se affidare sia il controllo contabile sia il controllo legale al collegio sindacale oppure nominare un revisore o società di revisione per la sola parte contabile. Tale possibilità di scelta opera in maniera inversa per le società per azioni, in cui sono previsti due organi separati salva opzione dell'assemblea, e per le società a responsabilità limitata, in cui il regime naturale prevede un solo organo nel collegio sindacale salva opzione contraria.

Nella prassi delle imprese minori, generalmente con forma di srl, entrambi i tipi di controllo sono demandati al collegio sindacale, sia per snellire l'operatività della società sia per contenere i costi dei controlli.

<sup>13</sup> Qualora non si tratti di fatti oggettivi si tratterà di valutazione di carattere presuntivo su cui esiste comunemente un'ampia casistica ed una vasta esperienza professionale.

operazioni potenzialmente rischiose, quelle con potenziali conflitti di interesse, oppure le operazioni particolarmente rilevanti o con parti correlate.

Tale obbligo del collegio sindacale permette al perito di raccogliere ulteriori informazioni di carattere qualitativo sull'assetto dell'impresa, sulla reale conformazione del suo sistema di controllo interno e sul suo approccio al business.

Inoltre, vale la pena di osservare come il collegio sindacale, in quanto depositario del generale controllo di legalità, riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione delle frodi societarie e dunque il suo lavoro potrebbe tradursi in un'ottima base di partenza per il perito (anche considerando che esso opera quando l'azienda è ancora in vita)<sup>14</sup>.

### **3. Valutazione del Sistema di Controllo Interno**

Il Sistema di Controllo Interno può essere definito come l'insieme “*delle linee d'azione e delle procedure (controlli interni) adottate al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di assicurare una condotta efficiente e ordinata della propria attività; quest'ultima espressione include il rispetto delle politiche aziendali, la salvaguardia dei beni aziendali, la prevenzione e l'individuazione di frodi ed errori, l'accuratezza e la completezza delle registrazioni contabili e la preparazione tempestiva di informazioni contabili affidabili*”<sup>15</sup>.

La valutazione del S.C.I. costituisce generalmente un aspetto imprescindibile e prodromico al corretto approccio al lavoro da parte del revisore. Nel caso particolare di revisione ai fini penali fallimentari lo studio del sistema di controllo interno è uno strumento che perde gran parte della sua utilità ai fini della pianificazione del lavoro per l'ovvia ragione che, al momento della nomina del perito, l'azienda non esiste più. Non c'è quindi più alcun S.C.I. da valutare.

Nonostante non sia più possibile per il perito valutare l'azienda, girare all'interno di essa e rendersi personalmente conto del tipo di organizzazione adottato, è tuttavia auspicabile tentare comunque una ricostruzione del sistema delle procedure aziendali, sia attraverso lo studio dei documenti sia attraverso i riscontri testimoniali, allo scopo di avere almeno una visione panoramica del funzionamento dell'azienda.

---

<sup>14</sup> Sul ruolo del collegio sindacale nella prevenzione delle frodi societarie si veda Zigiotti E., *La patologia societaria e i controlli del collegio sindacale*, in Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Milano, Giuffrè editore, 2007.

<sup>15</sup> IFAC, ISA 400, *La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno*, ottobre 2003.

Il fine ultimo è soprattutto quello di comprendere chi, ed in quali modi, poteva esercitare una qualche forma di potere all'interno dell'impresa e chi, in particolare modo, potesse avere la possibilità materiale di compiere illeciti<sup>16</sup>.

#### Esempio. Individuazione dei soggetti coinvolti

La società Alfa Srl, produttrice di giocattoli e bambole, è stata dichiarata fallita sulla base dell'istanza presentata dai propri dipendenti che da alcuni mesi non percepivano più lo stipendio.

Nella sua relazione ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare, il curatore afferma di non aver rinvenuto, in sede di inventario fallimentare, denaro e merci che erano invece indicati in contabilità per un totale rispettivamente di 300.000 euro e 600.000 euro, suggerendo la nomina di un consulente tecnico per appurare se si siano verificati atti distrattivi.

Dallo studio della storia della società il perito è venuto a conoscenza del fatto che la società, negli ultimi anni di vita, aveva avuto rapporti commerciali di rilevante entità con la società Beta Srl, impegnata nella commercializzazione di giocattoli e bambole, convincendosi del fatto che tali rapporti andassero approfonditi.

Nella documentazione acquisita è stato rinvenuto un contratto di collaborazione tra le due società in base al quale la Alfa Srl si impegnava a produrre giocattoli e bambole in esclusiva per la Beta Srl, secondo le indicazioni da quest'ultima fornite in relazione all'organizzazione del lavoro ed alle specifiche di produzione. Il contratto prevedeva inoltre che la Beta Srl fornisse alla Alfa Srl tutto il materiale necessario, e che la Alfa potesse disporre dei macchinari e delle suppellettili della Beta la quale poteva distaccare suoi addetti presso la Alfa con il compito di dirigere lo stabilimento ed al fine di organizzare la produzione anche mediante ordini diretti da impartire agli operai.

A titolo di corrispettivo la Beta, in base a detto contratto, si impegnava al rimborso di tutte le spese di ordinaria amministrazione, comprensive *inter alia* degli stipendi e salari ai dipendenti, dei relativi contributi e del TFR, delle manutenzioni ordinarie, dei canoni di locazione, delle utenze e del compenso all'amministratore. Ulteriormente ai rimborsi di cui sopra, la Beta Srl si impegnava, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, al versamento della somma complessiva di 1.000.000 euro; tale somma, non essendo correlata ad alcuna specifica voce di spesa contrariamente a quanto in precedenza previsto nel contratto, sembrava da imputarsi a corrispettivo per le prestazioni previste nel contratto stesso in eccedenza rispetto ai rimborsi spese che erano in precedenza dettagliatamente elencati.

---

<sup>16</sup> Nel parlare di illeciti ci si riferisce ovviamente ai fatti penalmente rilevanti che debbono avere gli ulteriori requisiti della misurabilità e della riconoscibilità (es. se l'imprenditore distrae merci dal magazzino in quantità estremamente ridotta il fatto, pur essendo sicuramente rilevante dal punto di vista penale, non sarà mai riconoscibile ex post dal perito).

Veniva inoltre statuito per la Beta il divieto di addebiti alla Alfa per ritardi, vizi, difetti o altro relativi alla produzione, considerata la costante presenza della Beta Srl nell'intero ciclo produttivo.

Dall'analisi preliminare il perito è arrivato alla conclusione, ovviamente provvisoria, che il contratto potesse in realtà essere *de facto* una cessione d'azienda, posto che le condizioni in esso contenute limitavano fortemente l'autonomia della Alfa Srl.

La simulazione della cessione d'azienda non ha di per sé contorni di illegalità ma, se effettivamente di cessione di azienda si è trattato, è ragionevole chiedersi se l'organo amministrativo della Alfa Srl conservasse ancora i propri poteri oppure se esso non fosse altro che una figura ufficiale mentre il reale soggetto economico fosse ormai esclusivamente l'organo amministrativo della Beta<sup>17</sup>; è ragionevole chiedersi, in altre parole, se nel caso in oggetto si possa configurare la fattispecie di amministratore di fatto a cui è ormai riconosciuta l'estendibilità del reato di bancarotta fraudolenta. Il tutto parte dalla considerazione che se il fallimento è scaturito dalla condotta illecita di qualcuno, non necessariamente debba trattarsi dell'amministratore nominale, pur rimanendo in capo a questo un generale dovere di vigilanza.

Dall'attenta analisi dei vincoli contrattuali, sembra di poter affermare che la Alfa Srl fosse ormai del tutto gestita dall'organo amministrativo della Beta Srl: produzione in esclusiva per la Beta, pagamento non commisurato al prodotto finito ma al lavoro svolto (come una sorta di dipendente), esclusione di responsabilità contrattuali, presenza del personale di Beta a dirigere il lavoro in Alfa.

Lo studio di un contratto, per quanto così apparentemente univoco, non può ritenersi sufficiente, per cui il perito ha deciso di effettuare ulteriori approfondimenti.

La prima fase è consistita dunque nell'identificazione delle operazioni con cui poteva essere possibile compiere atti di distrazione di denaro o di merci e cioè: rapporti con i fornitori, rapporti con le banche, rapporti con i dipendenti in relazione alle loro paghe, magazzino.

Relativamente al denaro si trattava in sostanza di riuscire a comprendere chi avesse la reale gestione della tesoreria, mentre per la merce si trattava di comprendere che potesse avere accesso al magazzino.

Quindi, ai fini di una maggior consapevolezza della situazione organizzativa all'interno della Alfa Srl, il perito ha ritenuto opportuno convocare alcuni dipendenti della società fallita allo scopo di ascoltarli sull'effettiva organizzazione pratica dell'attività.

Dalla conversazione avuta dal perito con tali soggetti è emerso che l'organizzazione produttiva della Alfa Srl era di fatto affidata alla Beta Srl

---

<sup>17</sup> Per una puntuale definizione di soggetto economico si veda Marchi I. (a cura di), *Introduzione all'economia aziendale*, 6° edizione, Giappichelli editore, Torino, 2006.

nelle persone di un esponente del suo organo amministrativo e di alcuni suoi collaboratori, incluso il personale addetto alla contabilità.

I dipendenti della società fallita hanno confermato come, pur non essendo stato realizzato un formale passaggio di proprietà dell'azienda, la Alfa Srl fosse nei fatti gestita dalla Beta Srl attraverso la costante presenza del proprio personale tanto che i dipendenti della Alfa erano invitati dall'organo amministrativo della Alfa, la cui presenza era comunque costante nello stabilimento, a rivolgersi all'esponente dell'organo amministrativo della Beta Srl per questioni inerenti le prospettive di lavoro e le retribuzioni.

Inoltre il perito ha ritenuto appropriato ascoltare anche alcuni esponenti della Beta Srl, quelli che prestavano la propria opera presso la Alfa, grazie ai quali è emerso che la Beta forniva il materiale già semilavorato unitamente agli altri componenti e rimborsava i costi sostenuti per la manodopera e per i materiali di consumo mentre la Alfa era formalmente autonoma nella scelta dei fornitori per quanto riguarda i materiali di consumo e servizi vari (che non erano forniti dalla Beta) e nei rapporti con le banche e gli enti previdenziali (tuttavia all'autonomia formale corrispondeva una forte influenza da parte della Beta). Il controllo della produzione era di fatto affidato agli esponenti della Beta.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, essa era regolata dall'organo amministrativo della Alfa; in particolare esso provvedeva a comunicare al personale contabile della Beta l'importo dei costi sostenuti e lo stesso provvedeva a fornirgli dette somme come da contratto. A volte il personale contabile della Beta assisteva al pagamento dei dipendenti della Alfa.

Va inoltre rilevato che il perito nel corso delle sue indagini non ha trovato documenti relativi alla Alfa Srl in cui comparisse a vario titolo il nome di un qualsiasi esponente dell'organo amministrativo della Beta.

Il perito ha avuto quindi le informazioni necessarie a tracciare una mappa dell'organizzazione aziendale della Alfa Srl, individuando a quale azienda facessero capo gli individui impiegati a vario titolo nelle aree aziendali dal punto di vista sostanziale e non soltanto formale.

<b>Reparto</b>	<b>ALFA SRL</b>	<b>BETA SRL</b>
<b><u>Consiglio d'amministrazione</u></b>		
Sig. A	X	
Sig. B	X	
Sig. C	X	
Sig. D	X	
Sig. E	X	
<b><u>Amministrazione</u></b>		
Responsabile Sig. F		X
Sig. G		X
...	X	
...	X	
<b><u>Uff. Comm. Italia (soppresso)</u></b>		
Responsabile Sig. H	X	
Sig. I	X	
...	X	
...	X	
<b><u>Uff. comm. estero (soppresso)</u></b>		
Responsabile Sig. L	X	
Sig. M	X	
...	X	
...	X	
<b><u>Uff. acquisti</u></b>		
Responsabile Sig. N	X	
Sig. O	X	
...	X	
...	X	
<b><u>Uff. vendite</u></b>		
Responsabile Sig. P	X	
Sig. Q	X	
...	X	
...	X	
<b><u>Produzione – linea 1</u></b>		
Responsabile Sig. R		X
Sig. S	X	
...		X
...	X	
<b><u>Produzione – linea 2</u></b>		
Responsabile Sig. T		X
Sig. U		X
...	X	
...	X	
<b><u>Produzione – linea 3</u></b>		
Responsabile Sig. V		X
Sig. Z	X	
...		X
...	X	
<b><u>Produzione – linea 4</u></b>		
Responsabile Sig. X		X
Sig. Y	X	
...	X	
...		X
<b><u>Magazzino</u></b>		
Responsabile Sig. J		X
Sig. W	X	
...	X	
...	X	

Il perito è stato quindi in grado di trarre le seguenti conclusioni:

- la constatazione dei rilevanti poteri direzionali nell'organizzazione della Alfa Srl attribuiti all'organo amministrativo della Beta Srl non sono di per sé sufficienti a postulare la figura dell'amministratore di fatto della società fallita;

- tuttavia, una ricostruzione più approfondita dell'organizzazione della Alfa ha evidenziato che l'influenza materiale della Beta andava ben oltre i rapporti commerciali regolati dal contratto; in particolare tutte le posizioni chiave ed i ruoli di direzione dei principali reparti della Alfa erano ricoperti da esponenti della Beta;

- gli esponenti della Beta erano in realtà gli unici ad avere la direzione e la responsabilità del magazzino e quindi ad avere la possibilità materiale di disporre delle merci;

- agli esponenti della Beta era tuttavia precluso l'accesso alla cassa della Alfa, non sembra quindi plausibile ritenere che essi siano responsabili della sua mancanza.

Le conclusioni esposte hanno portato alla conferma dell'esistenza di un'amministrazione di fatto che si affiancava all'amministrazione di diritto e che le assolveva parte delle competenze.

La mancanza del denaro e della merce, che originariamente sarebbero state imputate alla responsabilità dell'organo amministrativo della Alfa ed ai suoi dipendenti, ha quindi potuto trovare una spiegazione parzialmente diversa, una volta dimostrato che almeno la merce era nella disponibilità di soggetti diversi.

Resta aperta la questione se gli individui facenti capo alla Beta che avevano materialmente la disponibilità della merce abbiano agito nell'interesse della Beta oppure per proprio conto, ma la ricostruzione dell'organigramma e delle procedure, ossia dei sistemi di controllo interno, ha permesso di evidenziare l'esistenza di figure altrimenti ignote.

#### **4. Il rischio peritale: approccio e limiti**

In corrispondenza delle fasi del ciclo di revisione, il perito prende decisioni tra alternative percorribili sulla base di un dato insieme di informazioni disponibili: ciò provoca l'assunzione di un rischio più o meno elevato in rapporto al tipo di decisione e alla qualità delle informazioni disponibili.

Nel generale approccio al rischio di revisione che ogni revisore deve affrontare è necessario tener presente le peculiarità di ogni azienda, che la

rendono diversa da qualsiasi altra, e, nel contempo, il suo carattere evolutivo, che la rende diversa da sé stessa nel corso del tempo<sup>18</sup>.

Tale secondo aspetto riveste certamente un'importanza limitata nel caso della perizia fallimentare, posto che al momento di intervento del C.T. l'azienda non è più in funzionamento.

È tuttavia necessario valutare, attraverso lo studio dell'organizzazione interna di cui l'impresa si è dotata, se nel corso del tempo si siano manifestate condizioni più o meno idonee al perpetrazione di reati di tipo distrattivo (dissipamento, distrazione, distruzione di beni).

Le teorie di revisione identificano attualmente tre tipi di rischio di revisione: intrinseco (o inerente), di controllo e di individuazione (quest'ultimo inversamente correlato alla combinazione dei primi due)<sup>19</sup>.

Per le considerazioni sopra esposte in tema di valutazione e valutabilità del sistema di controllo interno, al perito non è possibile valutare con precisione attendibile il rischio intrinseco ed il rischio di controllo proprio perché la ricostruzione delle procedure assume una tale componente di aleatorietà da perdere, di fatto, i caratteri di certezza che dovrebbero contraddistinguere i procedimenti di carattere penale.

Il rischio che quindi maggiormente influenza il lavoro del perito, e quello che egli dovrà cercare di minimizzare, è il rischio di individuazione.

In particolare il rischio di individuazione deve essere valutato nelle sue due componenti principali<sup>20</sup>: il rischio di errori ed il rischio di frodi.

Nel primo caso gli errori identificabili dal revisore consistono per lo più in errate rappresentazioni o interpretazioni dei fatti aziendali; essi non derivano necessariamente da atteggiamento doloso dell'imprenditore, pur potendo dar luogo a bilanci non rispondenti al vero in quanto redatti con tecniche inadeguate<sup>21</sup>.

Il caso del rischio di frode, invece, si distingue per l'*animus rei* dell'agente, il quale volutamente commette l'errore allo scopo di nascondere l'illecito.

È estremamente difficoltoso dimostrare l'intenzionalità, posto com'è noto che alcune voci di bilancio sono il frutto di stime e congetture<sup>22</sup> ma nel caso del reato di bancarotta patrimoniale il compito del revisore è reso più

---

<sup>18</sup> Marchi L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè editore, 2003, pag. 17.

<sup>19</sup> IFAC, ISA 400, *La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno*, ottobre 2003.

<sup>20</sup> Messier W.F. Jr., *Auditing*, McGraw-Hill editore, Milano, 2000.

<sup>21</sup> Nel caso particolare del reato di bancarotta, di cui si discute, l'errata rappresentazione in contabilità di fatti aziendali, ad esempio per l'errata interpretazione dei principi contabili, non rileva ai fini dell'indagine. In tali casi il perito potrà evidenziare l'impropria contabilizzazione facendo tuttavia risultare che essa non è stata strumentale alla commissione del reato (ciò naturalmente non esclude la presenza di altri reati, es. le false comunicazioni sociali).

<sup>22</sup> Sul concetto di verità/falsità del bilancio si veda Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007, in particolare Siddi M., *Il reato di false comunicazioni sociali tra semantica e profili applicativi*.

agevole dalla natura distrattiva del reato stesso: la distrazione deve necessariamente riguardare valori esistenti (denaro o beni) e quindi, come tali, meno soggetti all'aleatorietà delle stime, che possono invece essere strumentali ad altri tipi di reati come, ad esempio, le false comunicazioni sociali, in cui un amministratore può decidere di sopravvalutare una parte dell'attivo per far apparire la propria azienda più solida di quanto in realtà non sia al mercato ed alle banche<sup>23</sup>.

L'intento fraudolento si attua in genere attraverso:

- manipolazione, falsificazioni o alterazione delle scritture contabili o della documentazione probatoria;
- false dichiarazioni o occultamenti in relazione a particolari operazioni;
- errata applicazione intenzionale dei principi contabili.

Nelle normali procedure di revisione del bilancio il revisore, in effetti, può ben poco contro eventi fraudolenti i quali spesso importano collusioni e falsificazioni che, se ben organizzate, sono difficilmente individuabili.

Da questo punto di vista, il perito ha un'arma in più: in quanto pubblico ufficiale, egli può esigere l'esibizione e la consegna di documenti e può ricorrere all'ausilio degli organi di polizia giudiziaria.

In conclusione, ciò che nei normali processi di revisione è solo una parte eventuale del rischio di cui tener conto, ossia la possibilità di frodi, nelle revisioni ai fini penali fallimentari, diventa l'elemento fondamentale con cui il perito si deve confrontare e che costituisce una delle più forti determinanti nell'approccio al lavoro<sup>24</sup>.

Secondo quanto viene esposto, l'approccio al rischio peritale che il consulente del pubblico ministero deve affrontare, pur con le dovute peculiarità, si basa sullo schema dell'*audit risk model* usato nella revisione di bilancio<sup>25</sup> che individua le tre componenti del rischio di revisione (inherent, control, detection) in una sorta di equazione matematica secondo la quale il prodotto del peso dato ad ogni componente costituisce il rischio complessivo di revisione.

Sulla base di tale approccio il revisore individua un *audit risk* ritenuto accettabile e sostenibile nel compimento del proprio incarico.

A tal riguardo si considera appropriato tener conto di un'ulteriore elemento definito come il rischio d'impresa<sup>26</sup>, ossia quel business risk che il

---

<sup>23</sup> Per un'attenta disamina sulle motivazioni che possono essere alla base del reato di false comunicazioni sociali si veda Zigiotti E., *Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria*, CEDAM editore, Padova, 2000.

<sup>24</sup> Inoltre, deve essere osservato come il rischio di frodi sia ancor più presente in quanto non tutti i fallimenti comportano l'assegnazione di un incarico peritale da parte del pubblico ministero per cui il verificarsi della nomina del perito è già di per sé conseguenza della presenza di un *fumus* di reato.

<sup>25</sup> Si veda Messier W.F. Jr., *Auditing*, McGraw-Hill editore, Milano, 2000, pagg. 87-89.

<sup>26</sup> Mazzotta R., *L'approccio per rischi alla revisione contabile: l'audit risk model*, in, *Revisione contabile*, vol. 55, anno 2004, Milano, IFAF editore, pag. 55.

revisore, per aver espresso un'opinione non appropriata sul bilancio oggetto di revisione, incorra in perdite dal punto di vista professionale.

Inutile dire che tale tipo di rischio è estremamente presente anche nel lavoro del perito il quale difficilmente si vedrà convocato per una nuova consulenza tecnica qualora nella precedente sia incorso in errori grossolani.

Vale la pena, concludendo, affrontare anche un quinto elemento di rischio che certamente è molto presente nell'animo del perito per tutta la durata delle indagini: il "rischio etico".


La componente etica è presente in ogni lavoro professionale ma in materia penale il C.T. non può mai dimenticare che dal risultato di un suo errore può derivare non un giudizio errato su un bilancio ma una conseguenza tragica per un individuo che, nella peggiore delle evenienze, potrebbe vedersi indagato per reati non commessi.

Nonostante il rischio etico sia poco considerato nelle scienze aziendalistiche, nel caso di specie esso assume, a nostro avviso, importanza preminente rispetto a tutte le altre componenti del rischio.

La diretta conseguenza è che l'audit risk complessivo che il perito può ritenere accettabile si approssima molto allo zero, lasciando spazio solo all'ineliminabile fallacità umana.

Nella pratica, il rischio assume un'intensità significativa in corrispondenza delle scelte a carattere strategico prese durante il processo revisionale.

Approccio al rischio peritale



## 5. Il campionamento

Nella revisione di bilancio le tecniche di campionamento hanno lo scopo di rendere possibile l'applicazione delle procedure di revisione ad un numero di voci inferiore alla totalità delle voci che compongono i saldi, che sarebbe impossibile verificare nella totalità.

Nel tentare l'applicazione di tali tecniche alle perizie di bancarotta è necessario fare una serie di considerazioni critiche: innanzitutto il perito non è chiamato a verificare l'attendibilità di tutto il bilancio ma solo a scoprire se con esso si siano volute nascondere condotte illecite. In secondo luogo, l'analisi preliminare della documentazione, e dei bilanci in primis, unita alle considerazioni ed alle indagini, pur di diversa natura, effettuate dal curatore fallimentare ai fini della relazione ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare, spesso permettono al perito di indirizzare le proprie investigazioni verso specifiche aree contabili, da cui partire per poi eventualmente estendere le indagini.

Nell'ambito delle specifiche aree contabili identificate non si può parlare di un vero e proprio campionamento: va precisato che il campionamento è una tecnica che permette, tra l'altro, se ben formalizzata, di documentare il lavoro di revisione, permettendo quindi da un lato la ricostruzione dei procedimenti seguiti a distanza di tempo o da parte di un altro revisore che per varie ragioni si trovi a revisionare la stessa azienda, dall'altro sollevando il revisore dalla responsabilità di non aver individuato un errore risultante da documenti non compresi nel campione selezionato, una volta che sia stato scelto un adeguato livello di materiality.

Nel caso della perizia ai fini penali, come già affermato in relazione all'audit risk sostenibile, il livello di significatività deve essere talmente basso da avvicinarsi a zero, per cui, una volta individuata un'area critica, le indagini dovranno essere sempre più approfondite finché non sia dissipato ogni dubbio<sup>27</sup>.

## 6. L'analytical review

Le procedure di analisi comparativa, o analytical review, consistono nell'analisi degli indici e dell'andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle voci di bilancio al fine di individuare quanto e se le loro

---

<sup>27</sup> Naturalmente non ci si può aspettare che il perito investighi anche sulle operazioni di piccolissimo importo, il che sarebbe semplicemente infruttuoso, ma non si può neppure pensare che egli scelga il campione e poi tralasci tutte le voci che esulino da questo anche se di importo rilevante.

fluttuazioni siano coerenti tra loro, con la storia dell'azienda e con i rispettivi valori previsti<sup>28</sup>.

Nell'ambito dell'indagine penale le procedure di analytical review dovrebbero essere utilizzate nella fase iniziale del lavoro, a seguire il preliminare studio della documentazione acquisita.

Esse possono rivelarsi molto utili per approfondire la conoscenza dell'impresa ed identificare le aree di rischio peritale; possono inoltre mettere in rilievo aspetti dell'attività dell'impresa che erano ignorati dal perito.

Spesso la conoscenza permessa da un attento studio analitico dei valori dell'impresa riveste un'utilità che va oltre la mera conoscenza che ogni revisore deve avere dell'azienda che si appresta a revisionare: essa può rivelarsi determinante per comprendere le cause del dissesto dell'impresa, cioè le ragioni che la hanno portata allo stato di insolvenza, soprattutto nei casi in cui le difficoltà si siano manifestate in tempi piuttosto brevi e dopo un periodo più o meno florido<sup>29</sup>.

Si consideri, ad esempio, un'impresa che abbia sofferto nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento una grave carenza di liquidità, fatto peraltro non inconsueto; ebbene una volta constatato tale fatto il C.T. non potrà certamente esimersi dall'approfondire le cause che hanno portato alla crisi di liquidità sia perché probabilmente è proprio questa la ragione economico-aziendale del dissesto dell'impresa sia perché il fatto potrebbe non essere semplicemente la conseguenza di gestioni poco fruttuose sotto il profilo dei flussi finanziari ma potrebbe nascondere comportamenti fraudolenti di chi gestiva la liquidità ed ha permesso che questa si dissipasse a danno della società, dei soci e dei creditori.

#### Esempio. Applicazione dell'analytical review

La società Alfa Srl è stata dichiarata fallita; dall'analisi della documentazione contabile, parzialmente mancante, emerge con chiarezza un giro di affari di limitata entità: negli anni analizzati, il volume d'affari non è mai superiore a 500.000 euro e da esso sono scaturiti risultati d'esercizio di dimensioni estremamente ridotte.

L'analisi della situazione reddituale porta quindi alla conclusione che l'attività d'impresa sia stata di dimensioni molto limitate.

Dal punto di vista patrimoniale, l'analisi della situazione della ditta fallita fa emergere un attivo comprendente beni d'impresa di modesto valore se si

---

<sup>28</sup> Commissione per la statuizione dei principi di revisione CNDC-CNRPC, *Documento n. 520, Le procedure di analisi comparativa*, novembre 2006.

<sup>29</sup> È prassi, nell'ambito delle perizie fallimentari, a diversi livelli, includere nella relazione finale un paragrafo dedicato alla storia, per grandi linee, dell'impresa fallita ed uno in cui vengono analizzate seppur sommariamente, non è questo ricordiamo lo scopo della perizia, le cause che hanno portato l'azienda al fallimento. Ciò sia a fini di completezza sia per permettere al lettore, il pubblico ministero o il giudice, di potersi basare su un unico documento senza dover ricercare in tanti documenti le informazioni di cui necessita.

eccettua un immobile (di valore peraltro non eccessivo), inventariati dal curatore.

Dall'effettuazione da parte del C.T. di un'analisi comparativa sui valori di bilancio dell'impresa fallita relativi agli ultimi esercizi (confrontati anche con le domande di insinuazione al passivo fallimentare) scaturisce un rapporto tra l'indebitamento ed il patrimonio assolutamente sproporzionato; i debiti dell'impresa ammontano ad oltre 10.000.000 di euro.

Con riguardo all'analisi della posizione debitoria occorre precisare che l'attività svolta dalla Alfa era basata sul lavoro di poche unità di personale dipendente.

Considerato che la società svolgeva la propria attività, come è stato appurato dal curatore fallimentare, per conto di terzi committenti fornitori di materie prime e/o semilavorati senza quindi passaggio formale di proprietà, l'impresa fallita non avrebbe dovuto presentare significativi debiti, a maggior ragione verso fornitori di materie o fornitori di cespiti.

In effetti gli ingenti debiti sono risultati essere relativi principalmente alle banche, all'erario ed agli enti previdenziali.

Quanto all'erario ed agli enti previdenziali, risulta facilmente comprensibile che la società non pagasse le imposte ed i contributi da molti anni ma in relazione alle banche risulta immediatamente evidente la necessità di indagare sull'origine di tale sproporzionato debito.

Dalla documentazione contabile emerge che i "grandi creditori" della società fallita erano tre banche.

### **Banca 1**

Il debito verso la Banca 1 è composto da un mutuo passivo per Euro 4.000.000 e da conti correnti passivi per Euro 1.000.000.

In proposito, il presidente della Alfa ha dichiarato di aver contratto il mutuo per finanziare l'acquisto di un immobile che sarebbe stato necessario ad ampliare la propria attività.

Le due operazioni sono senz'altro collegate, avendo la Alfa contratto il mutuo lo stesso giorno e presso lo stesso notaio della stipula dell'atto di compravendita dell'immobile. Tuttavia, è evidente la differenza tra gli importi dei due contratti: da una parte il contratto di compravendita per euro 2.000.000 e dall'altra il mutuo bancario per euro 4.500.000.

Considerato che il mutuo è stato preordinato all'acquisto di un bene destinato all'attività d'impresa, l'operazione, è certamente collocabile in ambito imprenditoriale. In conseguenza di ciò assume rilievo la verifica della destinazione della differenza di euro 2.500.000. In tale ambito, negli anni esaminati e dalla documentazione acquisita, non sono risultati investimenti tali da giustificare l'utilizzo della somma in eccedenza rispetto al valore di acquisto dell'immobile.

Quanto al debito per conti correnti passivi, il presidente della Alfa ha dichiarato di essere ricorso allo scoperto di conto per finanziare l'attività d'impresa. Egli non ha fornito informazioni più dettagliate circa l'esatta destinazione dei fondi.

### **Banca 2**

Tale debito, comprendente anche la relativa quota di interessi ed il recupero delle spese legali, è sorto alcuni anni indietro a seguito della concessione alla società da parte della banca di un'apertura di credito anticipi "salvo buon fine" per euro 1.000.000; alla data del fallimento il debito residuo è pari ad Euro 1.500.000.

Entrando nel dettaglio del debito residuo, esso è composto per Euro 150.000 da uno scoperto di conto corrente e per Euro 1.350.000 da n. 44 ricevute bancarie anticipate e tornate insolute.

### **Banca 3**

Dalle indagini esperite è emerso come tale debito, ammontante a circa euro 2.500.000, sia scaturito da una richiesta di concessione di fido avanzata dalla società alla Banca 3; la motivazione della richiesta verteva sull'aumento dell'elasticità di cassa e sullo smobilizzo di crediti. Inoltre, in questo caso, il C.T. è riuscito ad ottenere dalla Banca 3 la documentazione relativa alla concessione del fido attraverso cui è stato possibile effettuare ulteriori approfondimenti: i fascicoli di istruttoria fido della Banca 3, sono costituiti da bilanci e da dichiarazioni dei redditi i cui dati sono difforni da quelli contabili rinvenuti ed esaminati dal C.T. ed essi sono in ogni caso del tutto non coerenti con la natura e l'entità del lavoro d'impresa realizzato, in particolar modo i volumi di affari ai fini iva risultano molto superiori a quelli reali.

Più in dettaglio, nel fascicolo inviato al perito dalla Banca 3 sono da notare i seguenti elementi:

1) Modello Unico società di capitali: il modello presenta un quadro RF relativo ai redditi da "impresa in contabilità ordinaria" in cui compaiono, tra gli altri, i seguenti dati:

- "Utile dell'esercizio" euro 1.000.000;
- RS 3 "Immobilizzazioni materiali" euro 5.000.000;
- RS 26 "Ricavi di vendite e prestazioni" euro 2.500.000;
- RS 32 "Costi della produzione per merci" euro 1.500.000;
- RS 36 "Costo della produzione per il personale" euro 500.000.

2) Bilancio recante gli stessi valori della dichiarazione dei redditi di cui sopra;

3) Bilancio relativo all'anno successivo recante, tra gli altri, i seguenti dati:

- Immobilizzazioni euro 6.000.000;
- Utile d'esercizio euro 1.500.000;
- Costi di acquisto di materie prime euro 1.700.000;

- Ricavi euro 3.000.000;
- Oneri del personale euro 700.000.

Dall'esame della documentazione il C.T. è quindi potuto giungere alle seguenti conclusioni relative alla natura dei debiti dell'impresa:

- il debito verso la Banca 1 si può ricondurre solo parzialmente all'attività d'impresa nonostante sia relativo all'accensione del mutuo per l'acquisto di un immobile. Infatti il mutuo erogato è stato solo parzialmente utilizzato per l'acquisto dell'immobile. La somma eccedente non trova formale giustificazione nei documenti contabili acquisiti né tanto meno trova giustificazione sostanziale non essendo stata rinvenuta sotto forma di denaro, immobilizzazioni o altro. L'ulteriore debito verso Banca 1, sotto forma di scoperto di c/c, è inerente, secondo le dichiarazioni del presidente, all'attività d'impresa; esso tuttavia è, per l'entità, incoerente e contrastante con l'attività svolta;

- il debito verso la Banca 2 sembra destinato ad afferire all'attività d'impresa in considerazione della modalità attraverso cui è stato contratto (anticipo salvo buon fine di ricevute bancarie emesse "a fronte di fatture"); resta tuttavia l'incongruenza tra l'ammontare del debito stesso e l'attività svolta e la capacità restitutoria reale della Alfa;

- il debito verso la Banca 3 si può ricondurre all'attività d'impresa considerate le finalità dichiarate in sede di richiesta di fido dalla stessa società e considerato che lo stesso è stato abbinato alla presentazione di ricevute bancarie a fronte di "fatture emesse" nonostante la palese disparità tra gli importi concessi ed utilizzati e la reale capacità di far fronte alla restituzione in relazione alle dimensioni e tipologia dell'attività.

Una volta appurata l'origine del denaro la cui movimentazione è alla base dell'esposizione debitoria della Alfa, al perito non resta che trarre le seguenti conclusioni:

- 1) il debito verso la banca 1 relativo al mutuo contratto per euro 4.500.000 e giustificato dall'acquisto dell'immobile solo per euro 2.000.000 pone il problema della destinazione dei residui 2.500.000 euro e del motivo per cui di essi il C.T. ed il curatore non abbiano trovato traccia;

- 2) identica considerazione può essere fatta relativamente al debito verso la banca 1 per c/c passivi, il cui importo di euro 1.000.000 non trova riscontro in incrementi patrimoniali e/o corrispondenti diminuzioni di passività, come si evince dai modesti volumi espressi dall'impresa;

- 3) il debito verso la banca 2 per euro 1.500.000 pone anch'esso il problema della destinazione e del motivo per cui di essi il C.T. ed il curatore non abbiano trovato traccia né in incrementi patrimoniali né in corrispondenti diminuzioni di passività. Inoltre esso è stato contratto quanto ad euro 150.000 per scoperto di c/c e quanto ad euro 1.350.000 per 44 ricevute bancarie anticipate e tornate insolute emesse a fronte di fatture non presenti nei registri

iva e per importi non compatibili sia con i registri contabili stessi sia con i volumi d'affari dichiarati nelle dichiarazioni iva e dei redditi rinvenute;

4) il debito verso la Banca 3 per euro 2.500.000, è stato contratto, oltre che con la presentazione di documentazione non rispondente alla realtà aziendale, anche con la presentazione di ricevute bancarie a fronte di fatture non presenti nei registri iva per importi abnormi rispetto ai volumi d'affari dichiarati nelle dichiarazioni iva e dei redditi rinvenute.

Quindi, l'esame comparativo delle scritture contabili e dei bilanci relativi all'impresa fallita ha permesso di individuare immediatamente l'area di maggior criticità in relazione al lavoro del perito: nel caso specifico la conseguenza del mancato rinvenimento del denaro preso in prestito dagli istituti bancari è la presunzione di distrazione attraverso l'uso di detto denaro, contratto per fini imprenditoriali, per scopi personali<sup>30</sup>.

## 7. La circolarizzazione

La conferma esterna, o proveniente da fonti esterne alla società oggetto di revisione si definisce come *“il processo di acquisizione e di valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una determinata voce, operazione o informazione che incidono su asserzioni formulate dalla direzione nel bilancio”*<sup>31</sup>.

Il procedimento di circolarizzazione, nell'ambito di una perizia di carattere penale si collega strettamente alla fase di acquisizione della documentazione.

Come già illustrato, il primo passo da compiere per il C.T. è l'acquisizione di tutta la documentazione disponibile presso il curatore, che è l'organo istituzionalmente deputato alla conservazione della documentazione stessa, e poi se del caso presso la società fallita.

In realtà, molto spesso si rende necessaria la ricerca di ulteriore documentazione che aiuti a comprendere con maggior chiarezza quale sia stato il reale comportamento degli individui coinvolti, soprattutto quando la

---

<sup>30</sup> Nel caso illustrato la rilevanza penale del comportamento dell'organo amministrativo della Alfa non si esaurisce nell'uso per fini personali del denaro contratto con scopi d'impresa ma anche nel fatto che i prestiti erano stati contratti attraverso la presentazione agli istituti bancari di documentazione contraffatta (bilanci e dichiarazioni dei redditi falsi e ricevute bancarie emesse a fronte di fatture inesistenti) il che rileva ai fini dell'art. 223 della legge fallimentare (ricorso abusivo al credito).

In ultimo, come accennato inizialmente, la documentazione contabile era parzialmente mancata per cui, per il solo fatto della sua mancanza, ricorre anche il reato previsto e punito dall'art. 217, 2° comma della legge fallimentare (bancarotta semplice documentale).

<sup>31</sup> IFAC, ISA 505, *Le conferme esterne*, ottobre 2002.

documentazione contabile ed extracontabile dell'azienda risulti incompleta o addirittura contraffatta<sup>32</sup>.

Nella maggior parte dei casi le richieste di questo tipo vengono indirizzate alle banche, nella speranza di far emergere tutti i movimenti finanziari che si pensa possano nascondere atti illeciti.

Proprio nel tipo di richiesta da effettuarsi alla banca si trova la grande differenza tra la tecnica di circolarizzazione propria dei procedimenti revisionali e la richiesta di documenti esterni da parte del C.T.: in genere, il revisore adotta questa tecnica nell'ambito della verifica dei saldi relativi ai conti clienti e fornitori o a conto correnti bancari in quanto considerata una procedura di revisione comunemente accettata<sup>33</sup>; in particolare, una volta scelti quelli che tra essi hanno maggior rilevanza all'interno della voce, il revisore invia una lettera di richiesta conferma saldi, dalla cui risposta potrà avere la conferma, o meno, dell'attendibilità della voce.

Nell'ambito dei procedimenti penali la richiesta di conferma saldi, pur praticabile con riferimento a clienti e fornitori, lascia spazio a richieste ben più impegnative per i destinatari in quanto spesso investono l'intera documentazione e non solo un'espressione riassuntiva della stessa.

La possibilità, nell'ambito delle indagini, di entrare in possesso di documenti non appartenenti all'impresa fallita ma ad una sua controparte è una peculiarità del C.T., il quale può quindi analizzarla direttamente ex novo senza correre il rischio di venir influenzato da considerazioni altrui o, peggio, ingannato dall'altrui connivenza.

Tale possibilità è talmente importante da essere in genere contenuta persino del breve quesito che il pubblico ministero pone al C.T. in sede di conferimento dell'incarico: *“Accerti il C.T., letti gli atti ed acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini dell'indagine, ....”*.

È peraltro non del tutto pacifico se il C.T. possa acquisire direttamente la documentazione oppure debba farlo per il tramite del pubblico ministero o della polizia giudiziaria ma comunque la possibilità di acquisizione è presente e rappresenta uno degli strumenti più forti a sua disposizione.

#### Esempio. Applicazione della circolarizzazione

La società Alfa Srl è stata dichiarata fallita ed una volta acquisita tutta la documentazione disponibile, che non rispondeva agli obblighi imposti dalla legge in materia di documentazione contabile obbligatoria, il C.T. inizia il proprio lavoro analizzando i documenti reperiti presso il curatore al fine di comprendere le cause del dissesto dell'impresa che sono da attribuirsi in prima

---

<sup>32</sup> In effetti, spesso la richiesta di documenti a fonti esterne all'azienda ha il semplice scopo di ulteriore verifica di quanto esposto dall'azienda nella propria documentazione. Infatti anche se questa è completa non la si può considerare a priori attendibile senza effettuare alcun tipo di riscontro.

<sup>33</sup> Si veda Messier W.F.Jr., *Auditing*, McGraw-Hill editore, Milano, 2000, pagg. 317 e segg.

analisi ad una grave carenza di liquidità nell'ultimo periodo di vita, che ha impedito il finanziamento dell'attività corrente.

Dall'esame delle scritture contabili e della documentazione acquisita è emerso che la società fallita aveva in carico, come risultante dall'ultimo bilancio di verifica e dalle relative schede contabili, titoli per 2.000.000 euro. Tali titoli erano costituiti per la quasi totalità da obbligazioni (1.800.000 euro) ed è proprio sulle obbligazioni che il C.T. ha ritenuto di doversi soffermare a causa del fatto che esse non sono state rinvenute dal curatore, come evidenziato dallo stesso nella relazione ai sensi dell'art. 33 L.F.

Sempre dalla relazione del curatore emerge come l'amministratore della società abbia affermato che le obbligazioni sono state escusse dalla Banca X, presso la quale erano depositate in garanzia, poco tempo prima della dichiarazione di fallimento.

Le perplessità del C.T. sono nate dal fatto che esaminando i dati contabili emerge un valore dei debiti presso detta banca molto inferiore al valore dei titoli.

In effetti, successivamente, l'amministratore ha confermato al C.T. che i titoli erano stati venduti dalla banca per rientrare della propria esposizione ed inoltre ha asserito che essi erano di importo molto inferiore a quanto contabilizzato.

Il C.T. ha ritenuto quindi necessaria un'indagine per determinare quale fosse la reale entità del pacchetto titoli detenuto dalla società e come questo sia stato utilizzato.

Per analizzare la reale consistenza dei titoli è necessario inoltre soffermarsi su una voce che in sede di analisi preliminare del bilancio, aveva già destato l'interesse del perito, la voce "Ratei e risconti passivi" che, all'epoca del fallimento, risultava in contabilità per un ammontare di 600.000 euro.

Lo strumento migliore per verificare quali siano stati in effetti i movimenti dei titoli nel corso degli anni e le loro entità, è stato per il perito quello di richiedere alla Banca X tutta la documentazione relativa ai titoli, che peraltro erano stati acquistati presso detta banca e subito depositati in garanzia presso di essa.

Una volta ottenuta la documentazione richiesta, il C.T. ha iniziato la sua analisi e ha potuto in effetti appurare che il valore nominale dei titoli acquistati e costituiti in garanzia era sensibilmente inferiore al valore contabilizzato, lasciando quindi spazio al sospetto che essi potessero essere solo una parte dei titoli posseduti dalla società e che dunque la parte rimanente, che evidentemente non era stata costituita in garanzia né acquistata presso la Banca X, era stata distratta prima dell'intervento del curatore fallimentare.

Tuttavia, da una più attenta analisi dei documenti, è emerso che il valore di contabilità dei titoli coincideva esattamente con il valore nominale

umentato degli interessi maturandi fino alla data di scadenza delle obbligazioni e ciò spiegava anche un così rilevante valore dei risconti passivi.

Il C.T. ha quindi potuto concludere che detti titoli sono stati contabilizzati al lordo degli interessi attivi che sarebbero maturati negli anni.

Nel caso di specie, alla fine di ogni anno, la componente di interessi attivi contabilizzata, ma non ancora maturata in quanto di competenza degli esercizi futuri, veniva stornata alimentando in contropartita il conto risconti passivi, i quali quindi ogni anno diminuivano tendendo ad azzerarsi in prossimità della scadenza dei titoli stessi.

Dunque l'acquisizione della documentazione ha permesso di andare oltre il valore di saldo della voce "titoli"; se il C.T. si fosse fermato al valore finale la sua conclusione sarebbe stata che un'ingente somma, sotto forma di obbligazioni, era stata distratta con la conseguente segnalazione di un reato di bancarotta fraudolenta.

L'esame più approfondito consentito dalle carte della Banca X ha permesso di scoprire che in questo caso non era stato commesso alcun illecito<sup>34</sup>.

## **8. La documentazione del lavoro: le carte di lavoro**

Nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico, il revisore deve predisporre un insieme di carte di lavoro che sia sufficientemente dettagliato e completo da permettere una visione globale della revisione<sup>35</sup>.

Le carte che costituiscono il fascicolo relativo alla società revisionata si riferiscono sia alla società stessa in senso generale, ossia comprendono tutte le informazioni di carattere generale utili alla sua comprensione, sia al processo revisionale in senso ampio ed in senso dettagliato:

- permanent file: insieme delle informazioni relative alla società che il revisore prevede possano avere un'utilità pluriennale;
- general file: insieme delle informazioni di tipo generale sulla revisione di un particolare bilancio;
- current file: insieme delle informazioni relative alle singole voci di bilancio revisionate<sup>36</sup>.

La destinazione quindi delle working papers è quella di rimanere nella proprietà del revisore per essere conservate ed utilizzate in caso di necessità.

---

<sup>34</sup> Nel caso specifico i titoli erano risultati costituiti in pegno in epoca molto anteriore al fallimento ed al dissesto della società per cui non si poteva ragionevolmente pensare che l'operazione potesse essere revocabile.

<sup>35</sup> IFAC, ISA 230, *La documentazione del lavoro*, ottobre 2002.

<sup>36</sup> Per una maggiore analiticità della suddivisione si rimanda a Marchi L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè editore, Milano, 2003, pagg. 167-168.

Esse costituiscono sia la fonte delle informazioni da cui il revisore trae le sue conclusioni finali sull'attendibilità del bilancio sia la prova che il revisore stesso ha effettivamente svolto il proprio incarico con la diligenza e la professionalità richiestegli.

Non costituiscono tuttavia parte integrante della relazione finale del revisore, la quale peraltro, consiste in genere in un report di poche pagine in cui vengono riassunti in estrema sintesi i giudizi.

Differentemente, nella relazione del consulente del pubblico ministero le carte di lavoro assumono un valore molto più ampio e determinante; esse costituiscono la prova non solo dell'avvenuto assolvimento dell'incarico da parte del perito e della consequenzialità delle sue conclusioni ma anche del fatto che le conclusioni stesse non sono esclusivamente un giudizio dell'esperto ma corrispondono alla realtà dei fatti, provata con forza sufficiente da poter essere considerata attendibile ed adeguata perché da essa possa eventualmente derivare l'apertura di un'indagine penale in capo ad un determinato soggetto.

Dunque la prima differenza tra la carte di lavoro del revisore e quelle del perito consiste proprio nel fatto che queste ultime debbono necessariamente essere allegate alla relazione finale, costituendone la base ed il supporto.

Quanto alla loro natura va rilevato che esse difficilmente sono suddivisibili in base alla loro eventuale utilità futura ma costituiscono un unico corpus in cui ogni elemento ha pari rilevanza, considerato che la perizia costituisce un singolo momento che, a differenza della revisione di bilancio, non si ripeterà negli anni a venire per cui non ci sarà necessità di poter ricostruire agevolmente il permanent file per utilizzarlo come base della nuova revisione<sup>37</sup>.

Quindi la suddivisione possibile è soltanto quella relativa alla provenienza delle informazioni contenute nelle carte di lavoro, la quale peraltro rileva esclusivamente ai fini dell'attendibilità delle informazioni stesse<sup>38</sup>.

Nel tentare una più specifica classificazione delle carte di lavoro del perito vanno fatte alcune precisazioni: innanzitutto la documentazione prelevata ai fini peritali dal curatore o dalla società non è di proprietà del perito e deve essere restituita al termine dei lavori. Secondariamente, la documentazione fornita da terzi esterni all'azienda viene generalmente consegnata già in copia, dovendo comprensibilmente rimanere agli atti delle società o delle banche coinvolte.

---

<sup>37</sup> Va peraltro rilevato come non di rado accade, in effetti, che il momento peritale non si esaurisca in un singolo atto, per quanto protratto nel tempo, ma investa una ulteriore relazione, o anche più di una, in conseguenza dell'emergere di nuovi elementi, oppure quando il pubblico ministero o il giudice ritenga di aver bisogno di ulteriori delucidazioni anche in relazione ad un'eventuale controperizia disposta dalla difesa.

<sup>38</sup> Sull'attendibilità delle informazioni in base alla loro provenienza, cfr. *supra*.

In conclusione il perito può, nella maggior parte dei casi, fotocopiare le parti della documentazione che, in ultima analisi, reputa necessarie ai fini probatori e restituire poi il tutto senza lasciar traccia di esso.

Non tutte le working papers finiscono in allegato alla relazione finale; una parte di esse è costituita per lo più da appunti, osservazioni, ricostruzioni effettuate dal perito che verranno dallo stesso conservate ma che poi saranno riassunte ed amalgamate in prospetti di sintesi allegati.

Quindi, a differenza di quanto accade al revisore, al perito non restano voluminosi fascicoli contenenti tutte le operazioni effettuate ma, tra esse, solo quelle ritenute necessarie ai fini della conclusione finale<sup>39</sup>.

## 9. Conclusioni

In conclusione alle brevi considerazioni esposte riteniamo di poter evidenziare due elementi che meriterebbero ulteriori approfondimenti da parte del mondo dottrinale e professionale.

In primo luogo, gli esempi proposti hanno portato alla luce la possibilità che alcune tecniche di revisione vengano utilizzate ai fini dello svolgimento di un incarico peritale di natura penale, con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Date le peculiarità di tale reato e le circostanze in cui esso in genere matura, difficilmente le tecniche di revisione potranno essere utilizzate *tout court* secondo le stesse modalità con cui vengono generalmente utilizzate nella revisione di bilancio o più in generale nella revisione aziendale.

Tuttavia, esse potranno essere adattate ed integrate al fine di conferire al lavoro peritale un approccio maggiormente organizzato e scientifico.

Non si tratta quindi di riproporre le stesse procedure, check lists, griglie, ....., contemplate dagli ISA o dai principi del CNDC-CNRPC ma di riproporre l'approccio mentale e professionale da questi elaborato.

L'utilizzo di un approccio e di un metodo organizzativo la cui efficacia è già ampiamente verificata permetterebbe al perito di ottimizzare il proprio lavoro e nel contempo di dare ad esso un'analiticità che finora è demandata solo alla sensibilità dei singoli.

Esiste un'altra questione, tuttavia, che emerge da quanto finora detto: viste le analogie, in più punti evidenziate, tra la ricostruzione operata dal perito e quella operata dal revisore, non si capisce per quale motivo al lavoro di

---

<sup>39</sup> Naturalmente, è opportuno che comunque il perito conservi traccia delle sue verifiche relative a voci o operazioni che, in prima analisi sono risultate sospette a lui stesso, al pubblico ministero o al curatore, e poi hanno dimostrato non nascondere illeciti. Si consideri che il perito potrebbe essere chiamato a rispondere anche mesi o anni dopo la conclusione del proprio lavoro; dovrà quindi essere in grado di ricostruire quanto da lui stesso fatto.

quest'ultimo non debbano corrispondere degli appositi standards di riferimento.

L'esistenza di principi generalmente accettati caratterizza la maggior parte degli aspetti professionali legati alle aziende e l'auspicabile utilizzo delle tecniche di revisione nel settore penale sarebbe comunque un surrogato alla mancanza di principi elaborati ad hoc.

Laddove la norma giuridica non offre indicazioni sufficientemente precise, gli standards subentrano sia offrendo un'autorevole opinione sulle modalità di soluzione di determinati problemi sia permettendo un'uniformità delle procedure e degli approcci che garantisce che problemi simili non trovino soluzioni diametralmente opposte dovute alla diversa sensibilità o esperienza personale di chi, in quel frangente, si trova ad operare.

In alcuni casi i principi generalmente accettati finiscono addirittura per acquisire dignità e forza di legge<sup>40</sup>.

L'adozione di principi appositamente elaborati anche nel settore delle consulenze penali contribuirebbe a mantenere alto il livello qualitativo del procedimento penale e ad abbreviare i tempi della consulenza.

Inoltre, come evidenziato in precedenza, l'adozione di standards generalmente accettati in campo contabile e di revisione permette anche di tutelare gli operatori da responsabilità professionale qualora essi abbiano seguito scrupolosamente le procedure previste.

Nel campo delle consulenze penali il ventaglio di fallibilità del perito di restringe moltissimo per le ragioni esposte parlando del rischio peritale, le quali in sostanza riducono a zero il livello di materiality dell'errore accettabile; tuttavia, l'esecuzione scrupolosa di procedure riconosciute permetterebbe sicuramente una maggior tranquillità per il perito e nel contempo per gli individui eventualmente coinvolti nella vicenda indagata.

Naturalmente, così come gli standards contabili e di revisione, l'esistenza di principi generalmente accettati non dovrebbe essere interpretata con un'elencazione asettica di norme da seguire ciecamente nella mera applicazione di procedure prestabilite.

Anche in questo settore, giustamente, dovrebbe essere lasciata un'adeguata autonomia alla specifica professionalità del tecnico, il quale può solo nel caso concreto valutare il comportamento migliore da tenere in relazione ad ogni singolo aspetto investigato. La sua responsabilità non potrebbe certamente essere alleviata dalla cieca esecuzione di procedure priva del necessario approccio critico, che non può mai venir meno.

Ad avvalorare ulteriormente la necessità di principi uniformi, concorre la considerazione che, almeno nelle *small entities*, la casistica relativa agli eventi

---

<sup>40</sup> Ci si riferisce ai principi contabili internazionali IAS-IFRS adottati con regolamento dell'Unione Europea.

di bancarotta fraudolenta patrimoniale è spesso limitata e questo renderebbe ancor più auspicabile ed applicabile una serie di regole standard di riferimento.

Diverso sarebbe il caso delle società di grandi dimensioni in cui la varietà e la complessità delle evenienze richiede specifiche competenze difficilmente collocabili all'interno di norme dottrinali di carattere generale<sup>41</sup>.

## **Bibliografia**

- AA.VV., *La crisi dell'impresa: soluzioni stragiudiziali e principali procedure concorsuali*, MAP Servizi Srl editore, Torino, 2004.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, Giuffrè editore, Milano, 1993.
- Antonelli V., D'Alessio R., *Guida operativa alla perizia contabile nel falso in bilancio*, Il Sole 24 Ore editore, Milano, 2003.
- Bauer R., *Quale campionamento fare in revisione contabile*, in, *Revisione contabile*, n. 55, anno 2004, IFAF editore, Milano.
- Bertini U., *Introduzione allo studio dei rischi in economia aziendale*, Giuffrè editore, Milano, 1987.
- Bianchi G., *Revisione contabile e tecnica campionaria*, in, *Revisione contabile*, n. 55, anno 2004, IFAF editore, Milano.
- Blumetti G., Maiga M.M., Novelli F., *Manuale del consulente tecnico e del perito*, Ipsoa editore, Milano, 2001.
- Bolognini S., Busson E., D'Avirro A., *I reati di false comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2002.
- Chiaruttini S., *Le false comunicazioni sociali nei gruppi d'impresa*, in Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- Cian G., Trabucchi A., *Commentario breve al codice civile*, CEDAM editore, Padova, 1992.
- Cuneo L. V., *Le procedure concorsuali – natura, effetti, svolgimento*, Giuffrè editore, Milano, 1988.
- Cutillo G., Novelli F., *Manuale del curatore fallimentare*, Ipsoa editore, Milano, 1988.
- Di Siena M., *La nuova disciplina dei reati tributari*, Giuffrè editore, Milano, 2000.
- Facchinetti I., *Le analisi di bilancio*, Il Sole 24 Ore editore, Milano, 2000.
- Fradeani A., *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria. IAS/IFRS e XBRL*, Giuffrè editore, Milano, 2005.
- Galgano F., *Il nuovo diritto societario*, CEDAM editore, Padova, 2003.
- Gennai S., Traversi A., *Le false comunicazioni sociali*, Esselibri Spa editore, Napoli, 2002.

---

<sup>41</sup> Si ritiene comunque che tali casi siano in numero molto minore rispetto ai casi delle piccole e medie imprese; soprattutto nel contesto industriale italiano.

- Giuliani Balestrino U., *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, Giuffrè editore, Milano, 1991.
- Libonati B. (a cura di), *Diritto nelle società di capitali*, Giuffrè editore, Milano, 2003.
- Maestrelli A., “*Legal books review*” e revisione del “*patrimonio netto*”, in, *Revisione contabile*, n. 55, anno 2004, IFAF editore, Milano.
- Maffei Alberti A., *Commentario breve alla legge fallimentare*, CEDAM editore, Padova, 2000.
- Manaresi P., *Il bilancio consolidato ed i “vantaggi compensativi”*, in Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- Marchi L. (a cura di), *Introduzione all’economia aziendale*, 6° edizione, Giappichelli editore, Torino, 2006.
- Marchi L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè editore, Milano, 2003.
- Marchi L., Paolini A., Quagli A., *Strumenti di analisi gestionale*, 4° ed., Giappichelli editore, Torino, 2003.
- Mazzotta R., *L’approccio per rischi nella revisione contabile: l’audit risk model*, in, *Revisione contabile*, n. 55, anno 2004, IFAF editore, Milano.
- Messier W. F. jr., *Auditing*, McGraw-Hill editore, Milano, 2000.
- Micozzi F., *I profili tecnico-contabili delle false comunicazioni sociali*, in Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- Musco E., *I nuovi reati societari*, Giuffrè editore, Milano, 2002.
- Napoleoni V., *I reati societari*, vol. III, *Falsità nelle comunicazioni sociali e agiotaggio societario*, Giuffrè editore, Milano, 1996.
- Pajardi P. (a cura di), *Codice del fallimento*, Giuffrè editore, Milano, 1991.
- Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- Pescatore G. , Ruperto C., *Codice civile annotato*, Giuffrè editore, Milano, 2005.
- Pierantoni F., *Il vecchio e il nuovo nelle false comunicazioni sociali*, in Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- Ponti L., *Le responsabilità sociali per i reati degli amministratori*, Giuffrè editore, Milano, 1999.
- Quatraro B., D’Amora S., *Il curatore fallimentare*, Giuffrè editore, Milano, 1990.
- Quatraro B., Fumagalli A., *Revocatoria ordinaria e fallimentare*, Giuffrè editore, Milano, 2002.
- Rossetti M., *Il C.T.U. (l’occhiale del giudice)*, Giuffrè editore, Milano, 2004.
- Sandrelli G. G., *I reati della legge fallimentare diversi dalla bancarotta*, Giuffrè editore, Milano, 1990.
- Santoriello C., *I reati di bancarotta*, Giappichelli editore, Torino, 2000.

- Siddi M., *Il reato di false comunicazioni sociali tra semantica e profili applicativi*, in Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- Zigiotti E., *Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria*, CEDAM editore, Padova, 2000.
- Zigiotti E., *La patologia societaria e i controlli nel collegio sindacale*, in Paolini A. (a cura di), *False comunicazioni sociali*, Giuffrè editore, Milano, 2007.